

*I riders: una sfida per l'inclusione*

---

Marco Biasi

Università degli Studi di Milano

## Premessa.

---

- L'impossibilità di risolvere la questione del lavoro dei *riders* (e, più in generale, dei lavoratori *on-demand*) attraverso la *sola* via giudiziaria (cfr. Trib. Torino 7 maggio 2018), che non ha dato, né in Italia né all'estero, soluzioni univoche o comunque appaganti in una prospettiva di sistema (App. Torino 4 febbraio 2019);
- *From Law to Policy*:
  - la necessità, in una prospettiva assiologica e non ermeneutica, di ragionare su un quadro di tutele operanti *a prescindere dalla qualificazione*.

## Segue.

- 
- Le comuni richieste dei *riders* (non solo italiani) e delle relative organizzazioni, *a latere* delle azioni giudiziarie aventi ad oggetto la riqualificazione del rapporto:
    - Compenso minimo;
    - Orario di lavoro (massimo), riposi e ferie;
    - Formazione (sicurezza);
    - Copertura infortunistica e assicurazione per danni a terzi;
    - Informativa sul funzionamento del sistema di *ratings* e di assegnazione degli incarichi mediante il celebre «algoritmo».

## La «questione retributiva»...

---

- L'esclusione, secondo la giurisprudenza consolidata, del lavoro autonomo dal cono d'ombra dell'art. 36 Cost.;
- Il silenzio sul tema del «compenso minimo» nella l. n. 81/2017, ma non in altre recenti, più o meno «fortunate», disposizioni settoriali, che si sono mosse oltre il campo del lavoro subordinato (compenso minimo per lavoratori a progetto; equo compenso dei giornalisti; la delega sul «salario minimo» nel *Jobs Act*);
- L'occasione dell'iniziativa in materia di salario minimo legale (d.d.l. n. 658), anche a fronte dell'espunzione del c.d. «Emendamento Riders» dalla l. di conversione del d.l. 4/2019.

...e oltre

---

- Gli intrecci, sul piano delle sfere di protezione, tra le recenti normative in materia di lavoro accessorio (d.l. 50/2017, conv. con l. 96/2017) e di contrasto al caporalato (l. 199/2016):
  - Una «*traiettoria evolutiva sottotraccia della normativa lavoristica*» (S. Ciucciovino)...
  - ...da sviluppare nell'ottica della promozione del *decent work* quale aspirazione «universale» (Agenda OIL).

## Ragionando *de iure condendo*...

---

- Sul piano delle fonti, si pone la «classica» alternativa tra legge (europea - nazionale - regionale) e/o contrattazione collettiva:
  - L'opzione della legge dello Stato (cfr. art. 117 Cost.; art. 153, par. 5, TFUE)...
  - ...nell'insufficienza della *sola* contrattazione collettiva, per sua natura priva della vincolatività caratteristica della legge (v. l'esperienza della Carta bolognese).

# Segue.

---

- Il campo di applicazione soggettivo dell'intervento:
  - i. Universalismo (v. la prima bozza di «decreto dignità»);
  - ii. Selettività:
    - la l. n. 4/2019 della Regione Lazio;
    - la «Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano» bolognese;
    - i *riders* (subordinati) nel C.C.N.L. Logistica.

## Segue.

- 
- Il c.d. «Emendamento Riders» è una prospettiva sin troppo selettiva (*riders* incaricati del trasporto di cibo in area urbana);
  - Le tutele a favore dei *riders* non etero-organizzati *ex* art. 2 d.lgs. 81/2015:
    - i. Compenso a tempo (comma 3 dell'art. 47-bis: «*i lavoratori di cui al comma 1 non possono essere retribuiti con il sistema del cottimo*»);
    - ii. Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali («*a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto*»);
    - iii. Osservatorio permanente sugli effetti della modifica normativa.

## Segue.

---

- Il silenzio della legge su molte importanti garanzie a favore dei lavoratori *on-demand* non etero-organizzati *ex art. 2 d.lgs. 81/2015*;
- L'opportunità di ampliare, sulla scorta dell'esempio francese, il *plafond* legale di diritti-base, con l'espreso riconoscimento, *inter alia*, del diritto di organizzarsi sindacalmente e di contrattare collettivamente (pur ricavabile già oggi in via sistematica), così da consentire alla contrattazione collettiva di svolgere una funzione integrativa, calata sulle esigenze dei settori in cui le piattaforme operano;

## In conclusione...

---

- Una «legge leggera» e la contrattazione *ad hoc* come «terza via» tra la “strada maestra” del diritto del lavoro e del sindacalismo tradizionale (la subordinazione) e la “scorciatoia” (per le piattaforme, *in primis*) dell’assenza – o notevole limitazione – di tutele caratteristica del lavoro autonomo (anche all’indomani della l. n. 81/2017).